

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997, N. 446 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ALLEGATO 1

Alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 31.10.2024

**Servizi Finanziari
Dott.ssa Ilaria Ambrogini**

<i>Art. 1 (Oggetto del Regolamento)</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 (Presupposto dell'imposta)</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 (Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni).....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 (Misure dell'imposta).....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 (Esenzioni ed agevolazioni)</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 (Forme di gestione).....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 (Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 (Ripresentazione di richiesta di formalità)</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 (Rimborsi e recuperi)</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 (Verifiche e controlli).....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 (Norme finali e transitorie).....</i>	<i>7</i>

Art. 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.149 del 16.11.1998, e s.m.i.

2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2
(Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3
(Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n.471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M.514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.

6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art.56 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art.7 comma 4 del presente regolamento.

Art. 4
(Misure dell'imposta)

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art.56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La Provincia delibera l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.

3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

Art. 5
(Esenzioni ed agevolazioni)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

1.Bis Sono esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, oltre alle categorie espressamente previste dalla legge, le richieste di formalità relative a: a) gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. L'esenzione è limitata ad un solo veicolo e spetta anche in caso di intestazione del veicolo a favore del familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (art. 30 comma 7 L. 388 del 23.12.2000). L'esenzione prevista dal presente punto spetta al soggetto disabile o al familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo veicolo a cui era stata applicata l'esenzione sia stato oggetto di furto; affinché l'esenzione possa essere riconosciuta dovranno essere assolate le seguenti condizioni:

- precedente annotazione al PRA della formalità della perdita di possesso con indicazione di apposita causale furto;
- dichiarazione, che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo, non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto.

Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico sarà tenuto al versamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione relativa all'ulteriore veicolo acquistato.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T.

A) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nel periodo transitorio in attesa del passaggio nel registro del terzo settore.

B) - Enti del Terzo Settore previsti all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) iscritti nel Registro di cui agli artt. 45 e 46 alle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

- b) Associazioni di promozione sociale operanti nel campo volontariato disabili e solidarietà, raccolta fondi per patologie e a sostegno di familiari di malati e famiglie;**
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- f) Società di mutuo soccorso ai sensi dell'art. 82 comma 7.**

L'esenzione si applica a condizione che gli Enti del terzo settore presentino dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attestino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento delle proprie attività statutarie nei casi di cui alle sopra richiamate sezioni e non siano oggetto di attività commerciale.

Al fine di beneficiarie dell'esenzione le Associazioni di promozione sociale, dovranno presentare altresì apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione stessa nella quale attestano di operare in uno o più dei seguenti campi:

- assistenza e/o soccorso sanitario;
- sostegno a disabili, malati e loro familiari, direttamente o tramite raccolta fondi;
- raccolta fondi per la ricerca su patologie;
- solidarietà sociale verso categorie deboli (anziani, persone in difficoltà)

Le esenzioni concesse nelle more dell'attuazione normativa della riforma del terzo settore confluiscono nelle fattispecie di cui al comma 2 lettere A e B

3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta calcolata sulla base delle tabelle ministeriali, oltre all'eventuale maggiorazione stabilita dalla Provincia, è ridotta del 95%. Per ciascun soggetto avente diritto, l'agevolazione nel pagamento del tributo può essere riconosciuta relativamente ad un solo autoveicolo. Ai fini della presente agevolazione si considerano non vedenti i soggetti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138, e sordomuti i soggetti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. L'accertamento della condizione di disabilità è effettuato dalle competenti commissioni Mediche.

4. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.

5. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie, l'imposta è dovuta nella misura fissa:

- a) scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale con obbligo in capo al nuovo soggetto intestatario di attestare o autocertificare l'iscrizione al Registro delle Imprese;**
- b) trasformazione della ditta individuale in società unipersonale con continuazione della medesima attività in cui il precedente imprenditore intestatario sia unico socio;**

6. In relazione al disposto dell'art. 56, comma 6, del D. lgs. 446/1997 ai sensi del quale: *“Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta Provinciale di trascrizione (I.P.T.)”*, nell'ipotesi in cui l'attività di commercio di autoveicoli sia esercitata da cittadini extra comunitari, titolari di ditte individuali che effettuano l'attività di commercio veicoli, l'esenzione è condizionata all'esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 6
(Forme di gestione)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art.56 comma 4 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art.1 lettera t), punto 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n.506:

- gestione diretta della provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art.52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A..

Art. 7
(Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.

2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari, i quali saranno tenuti al versamento dell'imposta nelle casse della Provincia nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla riscossione.

3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

Art. 8
(Compensi del concessionario)
(Articolo soppresso a seguito dell'abrogazione della norma di riferimento)

Art. 8
(Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si ha luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 9
(Rimborsi e recuperi)

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate.**Il soggetto incaricato della riscossione è tenuto a verificare che gli importi già rimborsati non vengano utilizzati per una successiva presentazione.**
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. **Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è delegato a verificare i presupposti per il rimborso e ad effettuare il rimborso stesso; detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.**
5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. La Provincia o l'eventuale concessionario provvedono altresì al recupero degli importi non versati. Il concessionario, esperito inutilmente un tentativo di recupero bonario, provvede alla trasmissione degli atti alla Provincia per il seguito di competenza.
7. L'avviso d'accertamento, predisposto dal concessionario, è inviato alla Provincia che lo notifica al contribuente nei termini e nelle forme di legge.
8. **Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati all'omesso versamento dell'imposta dovuta per iscrizioni, trascrizioni o annotazioni al P.R.A.**
9. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o tramite ricorso all'ingiunzione fiscale di pagamento.
10. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a € 17,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione od annotazione.
11. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali come da art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10
(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile

e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 11
(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti.

2. Il regolamento è approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione al bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sostituisce quello precedente approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 29/06/2018.

4. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.